

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tubi.

Tubi. Io non dirò alcuna parola intorno al grave argomento dell'inversione della prova, ma per quella poca esperienza che ho delle industrie, mi permetto di segnalare all'onorevole ministro alcune eventualità che potrebbero sorgere dalle proposte disposizioni di legge.

Nell'articolo modificato è stabilito che in caso di affitto, enfiteusi, o usufrutto, spetta all'affittuario o all'usufruttuario la principale responsabilità e a lui incombe di provare che il disastro o l'infortunio non avvenne per colpa sua, ma del lavoratore.

Ora questo nuovo onere, che non esisteva nelle anteriori disposizioni di legge, può impensierire giustamente negli esercenti le industrie, e potrebbe anche esser causa di rescissione di affitti.

Uno potrebbe dire: io esercitavo la tale industria, quando vigevano le disposizioni di legge precedenti; ora con queste nuove disposizioni non mi conviene più di arrischiarmi a sopportare eventualmente delle spese, che non so a quanto possano ascendere, e voglio rinunciare all'affitto. E io credo che forse avrebbe ragione, e che quindi potrebbero nascere delle tensioni di rapporti tra gli affittuari e i proprietari.

Ma ciò che maggiormente mi preme di esporre, è questo. Col primo articolo, il quale, si può dire, riassume in sé tutta la legge, noi ci proponiamo di allontanare maggiormente i pericoli a cui sono sottoposti i lavoratori. Or bene, mi permetta l'onorevole ministro di osservare che la maggior parte dei conduttori di officine non sono abbastanza competenti nell'applicare le cautele necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori. L'onorevole ministro dirà: ricorrono a persone competenti. Questo è naturale; questo è il loro obbligo. Ma come potranno essi giudicare e far constare la competenza di coloro ai quali, alla loro volta, ricorrono? Come potranno essi dinanzi ai tribunali provare di aver fatto tutto quanto era, da parte loro, possibile per tutelare la sicurezza degli operai?

Io credo che l'articolo primo, qualunque sia la disposizione che si voglia in esso adottare riguardo alla prova, abbia bisogno di una aggiunta.

Nello stesso modo che per l'esercizio delle miniere e delle ferrovie vi sono disposizioni speciali, che per la vigilanza delle caldaie a vapore vi è un'apposita legge nella Lombardia e nel Veneto, e disposizioni relative si trovano nel Codice penale toscano (ed anzi il ministero aveva preparato un disegno di legge in proposito); così io credo che

sia necessaria la istituzione di Commissioni tecniche alle quali l'imprenditore o l'industriale possano ricorrere per essere illuminati sulla efficacia delle misure che hanno adottate a fine di proteggere i lavoratori ed avere, nel caso, quelle istruzioni che all'uopo potessero loro occorrere. Queste Commissioni tecniche, le quali funzionerebbero nello stesso modo come funzionano le Commissioni di vigilanza sulle caldaie a vapore (e quelle avrebbero con queste molta analogia), sarebbero di un grande sollievo pel conduttore di una officina: imperocchè egli potrebbe esser sicuro almeno di aver fatto, dal canto proprio, tutto ciò che era possibile per iscongiurare il pericolo.

Il ricorso a queste Commissioni tecniche sarebbe facoltativo. Se un'industriale crede che nella propria officina non vi siano pericoli; se crede che questi pericoli siano abbastanza eliminati, egli non avrà bisogno di ricorrere a queste Commissioni tecniche; ma se invece, egli ha dei dubbi in proposito, potrà ricorrervi, e certamente ne otterrà delle assicurazioni tranquillanti, o delle istruzioni opportune.

Al Governo queste Commissioni non costeranno alcuna spesa, poichè esse funzioneranno solo quando ne vengano richieste, ed a tutte spese del richiedente. Quindi io non vedo alcun inconveniente nella loro istituzione. E non vi vedo nemmeno alcuna novità, stante la analogia che esse hanno con altre istituzioni congeneri. Perciò io proporrei all'articolo 1 la presente aggiunta, la quale spiega da sé lo scopo a cui tende:

“ Verranno istituite, in ogni provincia, in quella misura e con quelle modalità che saranno stabilite dal Ministero, Commissioni tecniche alle quali le persone responsabili, indicate nel presente articolo, potranno, a proprie spese, ricorrere per avere un competente giudizio ed eventualmente le necessarie istruzioni sui mezzi impiegati o da impiegarsi per tutelare la sicurezza dei lavoratori. ”

Presidente. Propone un'aggiunta onorevole Tubi?

Tubi. Potrebbe proporsi come un'articolo aggiunto; ma essa è così connessa con le idee sviluppate nell'articolo 1, che credo più opportuno presentarla come un'aggiunta all'articolo stesso.

Del resto io ne raccomando l'accettazione all'onorevole ministro anche sotto un altro punto di vista.

Questa legge non arreca effettivamente un grave onere agli industriali, ma li porrà certamente in apprensione.

Se noi porgeremo agli industriali il mezzo di